



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Adottato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 18 del 29 gennaio 2015

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Programma per la Trasparenza e l'Integrità (art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Tale normativa, dettata dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 commi 35 e 36 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*), è finalizzata ad introdurre ed attuare misure di trasparenza, intesa quale efficace e totale accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione per favorire forme diffuse di controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'art. 24 bis del D.L. 24 gennaio 2014, n. 90 (*“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*), introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, nel sostituire l'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2014 rubricato *“Ambito soggettivo di applicazione”* e dopo aver ribadito al primo comma che destinatari sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce al secondo comma che *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche ... a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”*.

L'espresso riferimento agli enti locali non territoriali operato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2014 come sopra modificato colma un vuoto normativo che portava all'esclusione dei Consorzi di Bonifica dall'applicazione dello stesso D.Lgs. n. 33/2014 riferito espressamente alle sole pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

La novella normativa comporta, per l'effetto, che anche i Consorzi di Bonifica - in quanto enti pubblici che operano in ambito locale ed in quanto istituiti, vigilati, finanziati (da intendersi i tre partecipi in senso disgiuntivo) dalla Regione - sono soggetti alla *“medesima disciplina”* prevista per le pubbliche amministrazioni; destinatari, quindi, degli stessi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013 cui sono tenute queste ultime.

L'art. 24 bis trova applicazione a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (25 giugno 2014).

In quanto *“pensata”* con riferimento alle pubbliche amministrazioni elencate all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'estensione della normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 ai Consorzi di bonifica richiede uno sforzo interpretativo di adattamento della disciplina alla natura e funzione di questi enti nonché alla normativa nazionale, regionale e statutaria ai medesimi applicabile.

Laddove tale intervento porta, addirittura, ad escludere l'applicazione di alcuni obblighi di pubblicazione ai Consorzi, il presente Programma triennale ne fornisce motivata annotazione nelle apposite sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente" di cui si compone.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (art. 10 D.Lgs. n. 33/2013).

Il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità, redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, ha validità triennale ed è adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in sede di prima applicazione, il 12 dicembre 2014.

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio ed è pubblicato nel sito istituzionale dell'ente.

Il presente Programma indica le principali azioni e le linee di intervento che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara intende seguire nel triennio di riferimento per garantire ed attuare un adeguato livello di trasparenza, definendo le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il Responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013)

Il Responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il Responsabile deve segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Provvede inoltre all'aggiornamento annuale del Programma per la Trasparenza ed assicura la regolare attuazione dell' "accesso civico" di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Ad avviso del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il compito del Responsabile per la trasparenza deve essere affidato per gli enti pubblici economici, in analogia a quanto stabilito per le pubbliche amministrazioni (per le quali sono indicati "di norma i dirigenti amministrativi di prima fascia" (art. 1, comma 7, L. 190/2012), ad un dirigente che occupa una posizione apicale nella propria organizzazione.

In conformità a tale orientamento, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con Deliberazione del Comitato Amministrativo del 19 novembre 2014, n. 255, ha nominato il Vice Direttore Generale, dr. Gaetano Marini, Responsabile per la trasparenza.

Individuazione dei referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile per la trasparenza

Ogni Dirigente e/o Quadro responsabile delle strutture tenute all'aggiornamento dei dati e delle informazioni da pubblicare risulta essere il referente per la trasparenza.

Qualora lo ritenga opportuno, il referente per la trasparenza può individuare, all'interno della struttura di propria competenza, addetti che lo coadiuvino nel compito di monitorare la presenza dei dati che devono essere pubblicati e di evidenziare le scadenze per provvedere ai relativi aggiornamenti.

I Dirigenti e/o Quadri responsabili, in qualità di referenti per la trasparenza, provvedono ad inviare al Responsabile per la trasparenza report periodici (con scadenza al 30 maggio e al 30 novembre) circa l'osservanza di tutti gli obblighi di pubblicazione che fanno a loro capo.

Accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013)

Il nuovo istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 garantisce a chiunque il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti detenuti dall'ente per i quali è prevista la pubblicazione.

In tal modo chiunque – cittadini, associazioni, imprese - può vigilare, attraverso il sito istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e sulle modalità di utilizzo delle risorse da parte della pubblica amministrazione e degli enti economici (quali i Consorzi di bonifica).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni relative alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Deve essere rivolta al Responsabile per la trasparenza, che si pronuncia su di essa.

Ai sensi del suddetto art. 5 chiunque può richiedere documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Al fine di assicurare l'ampia operatività e l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico, è stata attivata un apposito casella di posta elettronica denominata accessocivico@bonificaferrara.it. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, nonché nell'apposita sottosezione denominata "Accesso civico", sono contenute le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e di attivazione ed è pubblicato il suddetto indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico.

L'accesso civico differisce e non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990. Quest'ultimo è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" (art. 22 comma 1, lett. b) della L. 241/1990) e si esercita con la visione e/o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. L'accesso civico, invece, non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti tenuti devono pubblicare.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013)

L'estensione agli enti pubblici economici anche locali della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 33/2013 ha collocato i Consorzi di bonifica fra gli enti dei quali la Regione deve pubblicare i dati ex art. 22, comma 2, e fra gli enti che devono pubblicare i dati ex artt. 14 e 15 del D.Lgs. in esame.

L'art. 14 riguarda *"Gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"*. Per i Consorzi di bonifica sono tali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Amministrativo e il Presidente .

L'art. 15 riguarda "Gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza".

I Consorzi di bonifica sono fra i soggetti tenuti altresì a pubblicare i dati relativi alle società di cui eventualmente detengono quote di partecipazione anche minoritaria.

Atti da pubblicare

L'ANAC, in allegato alla Delibera n. 50/2013 contenente "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità", ha redatto un elenco completo degli obblighi di pubblicazione vigenti.

Tale elenco, esplicitando quanto già previsto dall'All. A al D.Lgs. n. 33/2013, indica come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" da inserire sul sito istituzionale.

Nelle singole colonne di cui è composto l'elenco sono indicati il contenuto dei singoli obblighi e le relative basi normative nonché le scadenze di aggiornamento di dati, informazione e documenti.

Nella pubblicazione, la regola è quella della tempestività (art. 8, comma 1 D.Lgs. n. 33/2013) (scadenze diverse sono indicate per specifici singoli obblighi). Il termine iniziale è il 1° gennaio dell'anno successivo al sorgere dell'obbligo. Quindi per i Consorzi di bonifica il 1 gennaio 2015.

Quanto ai singoli obblighi di pubblicazione, il primo riguarda il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (art. 10 D.Lgs. n. 33/2013).

Nell'elenco degli obblighi, alcuni non trovano applicazione ai Consorzi di bonifica.

Fra essi si segnalano:

1. rendiconti dei gruppi consiglieri regionali e provinciali (art. 28 D.Lgs. n. 33/2013);
2. i documenti relativi alle performance, in quanto il Piano delle performance è previsto per gli enti locali territoriali (art. 10, D.Lgs. 150/2009);
3. i dati relativi agli enti pubblici vigilati dal Consorzio, il quale è vigilato ma non vigila altri enti pubblici (art. 22, comma 1 D.Lgs. n. 33/2013);
4. i documenti relativi a controlli sulle imprese nonché criteri e modalità di sovvenzione o sussidi a imprese, soggetti pubblici e privati estranee alla attività istituzionale dei Consorzi di bonifica (articoli 25 e 26 D.Lgs. n. 33/2013);
5. i documenti di pianificazione e governo del territorio, (art. 38 D.Lgs. n. 33/2013);
6. il Piano degli indicatori e dei risultati attesi (art. 29, comma, D.Lgs. n. 33/2013); tale piano è previsto dall'art. 29 relativo alla pubblicazione del bilancio. Esso peraltro è previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011 che ha come destinatari esclusivamente le pubbliche amministrazioni per l'estraneità della base normativa di tale documento al D.Lgs. n. 33/2013;
7. le Informazioni ambientali (art. 40 D.Lgs. n. 33/2013): si tratta di una serie di informazioni articolate e complesse quali: l'indicazione dei fattori inquinanti; le attività che incidono o possono incidere sugli elementi o fattori dell'ambiente; le misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi e fattori ed analisi costi-benefici; stato della salute e della sicurezza umana, compresa quella alimentare, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale per quanto influenzabili da elementi dell'ambiente. Per

quanto i Consorzi di Bonifica abbiano anche competenze ambientali, le competenze e le attività svolte la cui documentazione è oggetto di pubblicazione trascende ampiamente quelle dei Consorzi di bonifica;

8. obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (art. 42 D.Lgs. n. 33/2013). I Consorzi di bonifica possono eseguire interventi straordinari o di emergenza ma non in deroga alla legislazione vigente, a meno che non sia previsto in una apposita norma legislativa come nel caso in cui i Consorzi siano chiamati a realizzare opere straordinarie conseguenti ad eventi calamitosi per i quali vi sia stata la relativa dichiarazione. La norma si riferisce alle autorità competenti ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti, quali la Protezione civile, la Regione, il Prefetto e il Sindaco, i quali possono altresì chiamare i Consorzi di bonifica a dare esecuzione a detti provvedimenti e in tale veste saranno indicati nei provvedimenti in parola. L'obbligo di comunicazione dei provvedimenti non riguarda quindi i Consorzi di bonifica bensì le istituzioni predette.

Processo di attuazione del Programma

Sul portale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", vanno pubblicati, tenuto debitamente conto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e sotto la responsabilità dei Dirigenti delle Aree organizzative e dei Quadri dei Settori/Sezioni dell'ente tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati, le informazioni e gli atti individuati nell'Allegato 1 del presente Programma, unito al medesimo a farne parte integrante e sostanziale. Eventuali variazioni all'elenco dei documenti e delle informazioni riportati all'Allegato 1 necessarie in conseguenza dell'emanazione di nuove disposizioni normative o per effetto di modifiche organizzative saranno disposte con provvedimento del Responsabile per la Trasparenza.

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall'art. 54 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*") rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l'attuazione dei compiti di trasparenza.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si è dotato della seguente casella di p.e.c. : **posta.certificata@pec.bonificaferrara.it**

Organizzazione e funzioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

La struttura organizzativa del Consorzio è articolata in Aree, Settori, Sezioni e Reparti.

L'organigramma attuale della struttura del Consorzio è consultabile nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Per quanto riguarda poi, le funzioni dell'Amministrazione si riporta l'art. 2 dello Statuto del Consorzio adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio n. 130 del 29 luglio 2010 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1381 del 20 settembre 2010:

ART. 2 – FINALITA' E ATTRIBUZIONI

1. *Al fine di concorrere al conseguimento delle esigenze della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo*

del territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola, della provvista, della razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, della salvaguardia delle risorse naturali, il Consorzio espleta le attribuzioni e i compiti ad esso attribuiti o delegati dalla legislazione statale o regionale.

2. *Il Consorzio svolge la propria attività conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti consiliari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni provvede al complesso di attività preordinate:*

- a) alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi attraverso le opere di bonifica pubbliche o private obbligatorie;*
- b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l'integrità dell'ambiente attraverso il reticolo e le altre opere di bonifica;*
- c) alla provvista, alla distribuzione e all'uso razionale delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, nonché ad altri fini produttivi e ambientali che comportino la restituzione della risorsa e siano compatibili con le successive utilizzazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.*

3. *Il Consorzio provvede in particolare:*

- a) a formulare la proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di bacino;*
- b) a partecipare alle Conferenze di pianificazione per consentire all'amministrazione procedente l'acquisizione di dati ed informazioni relativi alla sicurezza idraulica del territorio per quanto di competenza nonché a collaborare alla individuazione di idonee soluzioni;*
- c) ad esprimere un parere sulla compatibilità dei nuovi scarichi in relazione ai propri ricettori ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4 del 2007 e relative direttive attuative, nonché a proporre all'Autorità competente gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;*
- d) alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di bonifica nonché di ogni altra opera pubblica che gli sia affidata e che, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, sia di interesse del Comprensorio;*
- e) all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;*
- f) ad espletare ogni altra attività finalizzata alla riqualificazione idraulica del territorio in quanto connessa alle proprie finalità istituzionali;*
- g) alla realizzazione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione;*
- h) alla progettazione e alla realizzazione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatorie, nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;*
- i) a collaborare con la protezione civile e le altre autorità preposte agli interventi di emergenza*

conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche anche attraverso la progettazione e la realizzazione degli interventi d'urgenza relativi alle opere di bonifica;

- j) alla derivazione di acqua ad uso irriguo ed alla conseguente regolazione delle utenze di acqua relativamente alla rete di bonifica per gli usi irrigui, nonché nei corsi d'acqua naturali concessi in uso dalla Regione per il vettoriamento, di cui all'art 42 comma 3, del R.R. 41/2001;*
- k) all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi ai sensi dell'art. 42, comma 3, del R.R. 41/2001.*
- l) alla realizzazione e gestione delle reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per la utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali a sistemi irrigui e di bonifica;*
- m) ad esercitare l'attività di polizia idraulica sulle opere di bonifica in gestione;*
- n) a concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione delle attività volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione;*
- o) a concorrere, mediante appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;*
- p) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero, in caso di inerzia degli interessati, su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata nonché delle opere di interesse comune a più proprietà ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, L.183/1942 e nonché l'esecuzione delle opere occorrenti ai sensi dell'art. 22 L. 910/1966;*
- q) ad assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze;*
- r) ad assistere i consorziati nella progettazione e realizzazione delle opere private finalizzate all'invarianza idraulica o comunque connesse alle opere e all'attività di bonifica;*
- s) a collaborare all'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti sulla viabilità rurale minore ad uso pubblico;*
- t) alla ricerca, progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*

4. In relazione alla programmazione delle opere di bonifica ed alle intese interregionali sulla materia, i programmi e piani o le relative proposte formulati dal Consorzio devono essere contestualmente inviati, prima delle preliminari procedure di pubblicazione, alle Giunte regionali interessate per territorio.

5. La definitiva approvazione dei programmi o dei piani spetta alla Regione in cui ricade la maggior parte del Comprensorio interregionale ed essa vi deve provvedere tenuto conto delle osservazioni e richieste delle altre Regioni interessate.

Sanzioni (artt. 46 e 47 D Lgs. n. 33/2013)

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità comportano una responsabilità dirigenziale che si traduce in un eventuale risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione.

Il dirigente non risponde dell'inadempimento se prova che questo è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46).

L'art. 47 prevede sanzioni per inadempimenti specifici. Si tratta degli obblighi di comunicazione ex art. 14 e degli obblighi di pubblicazione ex art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come sopra descritti.

In entrambi i casi, la violazione degli obblighi dà luogo, oltre alle indicate responsabilità dirigenziali, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10 mila euro, a carico del responsabile, rispettivamente, della mancata comunicazione e della mancata pubblicazione.

Sistema di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

Nel Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il Responsabile della Trasparenza, svolge l'attività di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avvalendosi del supporto di una "rete" di Dirigenti costituita dal Direttore dell'Area Amministrativa, dal Direttore dell'Area Servizi Generali e dal Direttore dell'Area Tecnica, i quali, oltre ad assicurare il supporto per la predisposizione dei criteri per la definizione del Programma triennale e per i suoi aggiornamenti annuali, curano, con periodicità semestrale (con scadenza al 15 giugno e al 15 dicembre), la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. A corollario del principio di usabilità è di particolare rilievo per l'Amministrazione la raccolta dei feedback dei cittadini sul livello di utilità e di utilizzo dei dati pubblicati nonché degli eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate, al fine di permettere, in sede di aggiornamento del Programma triennale, scelte più consapevoli e mirate.

Per questo potranno essere adottate metriche web per misurare la fruizione delle pagine della sezione del sito dedicate alla trasparenza. Inoltre le informazioni pubblicate saranno accompagnate da informazioni per eventuali segnalazioni attinenti la qualità e l'utilità delle informazioni stesse.